



Linee d'indirizzo ENplus® per le aziende ubicate in zone di guerra

BRUXELLES, V.2 (24/05/2022)

La certificazione del pellet
numero uno al mondo

Premessa

Lo European Pellet Council è afflitto e preoccupato dal drastico deterioramento del contesto di sicurezza in Ucraina e prende molto sul serio la sicurezza del personale e delle aziende certificate. In questa situazione senza precedenti, lo European Pellet Council sosterrà le imprese e i professionisti ucraini che lavorano e viaggiano in Ucraina con le misure eccezionali qui presentate. Queste misure sono di natura temporanea e sono giustificate da un atto di forza maggiore.

Questo documento fornisce una linea d'indirizzo sull'attuazione dei requisiti ENplus® per le aziende colpite dalla guerra in Ucraina o in qualsiasi situazione simile, così come descritto nel campo di applicazione e riconosciuto dallo European Pellet Council.

1. Campo di applicazione

- 1.1. Queste disposizioni si applicano solo alle aziende colpite da un evento bellico in un Paese elencato al requisito 1.2. Un evento di guerra si riferisce alle ostilità portate avanti da entità governative nei Paesi dove sono presenti aziende certificate ENplus®. Questi eventi saranno indicati come eventi di guerra.
- 1.2. Le aziende certificate ENplus® del Paese seguente sono colpite da un evento bellico:
 - Ucraina (UA).
- 1.3. L'Organismo di certificazione deve stabilire una politica e un processo documentati che delineino i passi che esso intende intraprendere nel caso in cui un'organizzazione certificata sia interessata da un evento bellico e sia incapace di soddisfare i requisiti dello schema come descritto nel Manuale ENplus®. La documentazione sarà resa disponibile su richiesta dell'Ufficio ENplus® competente.
- 1.4. Non appena il contesto di sicurezza venga ripristinato al livello precedente all'evento bellico, le ispezioni devono essere condotte secondo le disposizioni del Manuale ENplus®. Le linee d'indirizzo ENplus® devono essere aggiornate o ritirate di conseguenza.
- 1.5. Queste disposizioni si applicano solo alle aziende interessate dal suddetto evento, ubicate in un Paese designato al requisito 1.2. Non si applicano in nessun altro caso.

2. Ispezioni

- 2.1. Il programma delle ispezioni deve essere prorogato finché l'evento bellico persiste, e le ispezioni da remoto possono rimpiazzare quelle *in loco*, purché possano realizzarsi condizioni idonee alla conduzione dell'ispezione (es. utilizzo di strumenti di videoconferenza). **La valutazione del rischio relativa all'ispezione da remoto deve essere fornita all'Ufficio ENplus® competente** contestualmente al Rapporto di conformità. Allorquando il contesto di sicurezza sia stato ripristinato ai livelli antecedenti l'inizio dell'evento bellico, i risultati ispettivi devono essere rivisti e saranno rivalutati conseguentemente. L'Organismo di certificazione deve informare l'Ufficio ENplus®

competente dei casi in cui un'ispezione da remoto rimpiazza un'ispezione prevista *in loco* in base ai requisiti di cui alle sezioni 3.3 e 4.3 della Parte 2 del Manuale ENplus®.

- 2.2. Il rinnovo dei certificati sarà prorogato automaticamente finché l'evento bellico persiste.
- 2.3. L'ispezione iniziale può essere condotta da remoto.
 - 2.3.1. L'Organismo di certificazione può prevedere un'ispezione iniziale da remoto che rimpiazza un'ispezione iniziale in loco, purché possano realizzarsi condizioni idonee alla conduzione dell'ispezione (es. utilizzo di strumenti di videoconferenza). **La valutazione del rischio relativa all'ispezione iniziale da remoto deve essere fornita all'Ufficio ENplus® competente** contestualmente al Rapporto di conformità. Allorquando il contesto di sicurezza sia stato ripristinato ai livelli antecedenti l'inizio dell'evento bellico, i risultati ispettivi devono essere rivisti e saranno rivalutati conseguentemente. L'Organismo di certificazione deve informare l'Ufficio ENplus® competente dei casi in cui un'ispezione da remoto rimpiazza un'ispezione prevista *in loco* in base ai requisiti di cui alle sezioni 3.3 e 4.3 della Parte 2 del Manuale ENplus®.

3. Sospensioni e revocche

- 3.1. Le sospensioni che richiedono la verifica *in loco* delle azioni correttive devono rimanere in vigore fino a quando non possa aver luogo la verifica delle azioni correttive.
- 3.2. Le sospensioni che erano state attuate prima dell'evento bellico devono essere mantenute fino a quando non possa aver luogo la verifica delle azioni correttive.
- 3.3. La mancata verifica delle azioni correttive a causa di restrizioni legate all'evento bellico non deve comportare la revoca del certificato, salvo revocche originate da un'azione antecedente all'origine dell'evento.

4. Disposizioni contrattuali e obblighi delle imprese certificate

- 4.1. Fermi restando gli articoli 1.1 e 1.5 del presente documento, quando l'inottemperanza è dovuta a un impedimento al di fuori del controllo dell'azienda certificata o richiedente e non ci si possa ragionevolmente attendere che l'impedimento fosse preso in considerazione al momento della stipula del contratto, lo European Pellet Council non considererà tale inottemperanza come un inadempimento contrattuale.
- 4.2. Queste linee d'indirizzo potrebbero essere aggiornate in base all'evoluzione della situazione.